



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I. e I.T.E. con annessa Azienda Agraria

VIBO VALENTIA - Via G. Fortunato, s.n.c. - 89900

PEC VVIS011007@pec.istruzione.it

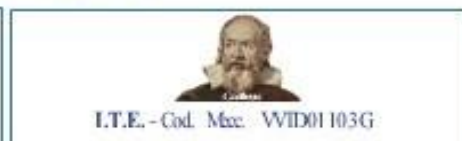
e-mail: VVIS011007@istruzione.it

I.T.G. Tel 0963.376745

I.T.I. Tel. 0963.376741

I.T.E. Vibo Tel 0963.376754 / Mileto 0963.378813

Cod. Mecc. **WVIS011007** - Cod. Fiscale **96035950797** - Codice Univoco dell'Ufficio **UF5FL**



CIRCOLARE N. 51

Ai docenti COORDINATORI DEI CONSIGLI DELLE CLASSI V
Agli Studenti delle classi V ITG –ITI- ITE
Al sito Web dell'istituto
SEDE

OGGETTO: Esami di maturità anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunica che con nota A00DG0SV. Registro Ufficiale. U.0074346 del 10/11/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni circa i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'Esame di Maturità del secondo ciclo di istruzione (a.s.2025/2026).

I termini di scadenza della presentazione delle domande sono:

CANDIDATI INTERNI:

12 Dicembre 2025 studenti dell'ultima classe.

Presentano domanda di ammissione all'esame di Maturità entro il termine indicato al Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica da essi frequentata.

02 Febbraio 2026 studenti della **penultima** classe –abbreviazione per merito.

Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

CANDIDATI ESTERNI:

(presentazione domande 12 novembre 2025 - 12 dicembre 2025)

Presentano domanda di ammissione all'esame di maturità entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avvengono, a partire dal 12 novembre 2025, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'articolo 14 del d.lgs n°62 del 2017 prevede che siano ammesse a sostenere l'esame di stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, e dell'art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l'ammissione all'esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di "Formazione scuola- lavoro" - come ridenominate dall'art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025, convertito con l. 164/2025 - oppure di attività assimilabili, definite dall'art. 2 del medesimo d.m.. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità.

Ai sensi dell'art. 6 del citato d.m. n. 226/2024, i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all'esame di maturità all'Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di attività di "Formazione scuola-lavoro" e di attività assimilabili.

È possibile integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2026, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2026, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia al citato d.m. n. 226/2024.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame

preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del **2 febbraio 2026**. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2026 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 24 marzo 2026.

Gli Uffici scolastici regionali danno tempestiva comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 2 febbraio 2026, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico.

Le domande di partecipazione all'esame di maturità dei **candidati detenuti** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, prot. n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione, con il nulla osta del Direttore medesimo. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 12 dicembre 2025. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

Pagamento della tassa per esami e del contributo.

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità. Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità, attraverso bollettino postale (€ 12,09 Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara G.U.1016). Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale.

Si ricorda a tutti che è necessario allegare alla domanda la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa erariale per esami (€ 12,09).

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura della circolare in oggetto con i relativi allegati.

Il Responsabile dell'Istruttoria
A.A Elisabetta CELANO

Il Responsabile del procedimento
DSGA Fortunato Giuseppe BERTUCCIO

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria GRAMENDOLA

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse